



DIRETTIVA N. 2 DEL 10/08/2023

OGGETTO: adempimenti verso il Registro Imprese derivanti da pene accessorie per sentenze di condanna.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visto che, ai sensi dell'art. 662 c.p.p., pervengono alla Camera di Commercio, su segnalazione dei Tribunali o delle Autorità di pubblica sicurezza (anche per il tramite del competente Ministero o di Unioncamere) sentenze di condanna di persone “per l'esecuzione” di pene accessorie senza, però, che questi provvedimenti, o altre norme di legge, indichino quale attività debba essere avviata, in particolare, dall'ufficio del Registro delle Imprese;

Considerato che, in base ad una nota del 06/02/1991 del Ministero della Giustizia, a commento dell'art.662 c.p.p., la *ratio* della norma in parola consiste nel mettere gli enti interessati nelle condizioni di poter dare esecuzione alle conseguenze derivanti dall'applicazione della pena accessoria;

Considerato che il compito che il Registro delle Imprese è chiamato ad assolvere, al fine di concorrere all'attuazione della pena, deve trovare fondamento in disposizioni di legge in base al principio di tipicità degli atti da iscrivere, su istanza di parte o d'ufficio;

Visto che la norma penale assegna un compito all'ufficio, ma non individua le modalità per l'esecuzione delle pene accessorie;

Considerato che, pur nel rispetto del principio di tipicità di cui agli artt. 2188, 2189, c.c., e all'art.7 del D.P.R. n.581/1995, appare altrettanto importante che il Registro Imprese garantisca la veridicità, organicità e continuità delle iscrizioni in base al principio di completezza ed organicità dell'informazione di cui all'art.8 comma 6 della Legge 580/1993;

Valutato, altresì, che è necessario contemperare le succitate esigenze con quelle, tendenzialmente contrapposte, di tutela della *privacy* dei soggetti giuridici e delle persone fisiche iscritte nel registro, ai sensi del *regolamento (UE) 2016/679* e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Visto che deve essere tenuta nella debita considerazione la possibilità di annotare nel Registro Imprese gli effetti della pena accessoria in modo tempestivo, anche per mancanza di un impulso di parte;

Tenuto conto che la pubblicità delle sentenze avviene con il deposito nelle Cancellerie (art.133 c.p.c.), e che, pertanto, non è compito del Registro Imprese fornire una pubblicità del contenuto della stessa;

Visto che le pene accessorie possono avere effetti diretti sia sulle attività esercitate dalle imprese (quando soggette a titoli abilitativi), sia sulle ipotesi di decadenza dalle cariche sociali ai sensi dell'art.2382 c.c., e delle norme civilistiche che ad esso rinviano (art.2475, 2399, 2488, 2519 c.c., ecc....);

Visti in particolare:

- l'art.2382 c.c. che recita: “*Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*”;



- l'art.2383 c.c., come modificato dall'art.6 c.2 del D.Lgs.183/2021 in vigore dal 14/12/2021, che recita: “*La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea*”;
- l'art.2475 c.c., come modificato dall'art.6 c.1 lett.a) del D.Lgs.183/2021 in vigore dal 14/12/2021, che recita: “*L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382*”;
- l'art.2399 c.c. che recita: “*Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.....*”;

Visto che l'art.6 del D.lgs. n.183/2021 prevede che nelle SRL, SPA e COOPERATIVE gli amministratori nominati debbano inoltrare alla società una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, circa l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, previste dall'art.2382 c.c, adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione europea (adempimento, però, a valenza interna che non necessita di menzioni formali risultanti dall'atto costitutivo di società né dal verbale assembleare che contenga o dia atto della nomina dell'amministratore, come anche stabilito dalla commissione tecnico-giuridica Unioncamere-Consiglio Nazionale del Notariato nel mese di Maggio/2022);

Visto che comunque l'art.7 del medesimo D.lgs. n.183/2021 prevede che, a decorrere dal 01/08/2023, il Registro Imprese fornisca, senza ritardo, mediante il BRIS (sistema di interconnessione dei Registri delle Imprese della UE di cui al D.M. 08/06/2017), le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del codice civile a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato richiedente;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni suesposte, di procedere alla sola "annotazione" nel registro delle imprese degli effetti delle pene accessorie in parola, non pubblicando i contenuti delle sentenze di condanna;

DISPONE

- in caso di comunicazione al Registro delle Imprese di una pena accessoria con provvedimento definitivo, si proceda alla sua “annotazione” secondo le modalità e i contenuti di cui all'Allegato “A”, verificando le posizioni attive nella provincia della persona condannata;
- per eventuali posizioni attive in altre province, si procede ad informare le CCIAA competenti;
- che, nel caso in cui la pena accessoria pervenuta all'ufficio sia già decorsa, si proceda alla sola trascrizione storica della stessa;
- che non siano resi fruibili ai terzi, attraverso le interrogazioni nella banca-dati del Registro Imprese, gli atti relativi alle sentenze di condanna, utilizzando il codice documento “98”;
- che, limitatamente alle ipotesi di pene accessorie connesse alle attività non soggette a titoli abilitativi (autorizzazioni, licenze, ecc... o, in senso ampio, SCIA), o alle ipotesi di pene accessorie che non abbiano effetti sulla decadenza dalle cariche sociali ricoperte in società, non si provveda ad alcuna “annotazione” nel Registro Imprese;



- che, alla scadenza delle pene accessorie temporanee che comportano la decadenza dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività o delle cariche sociali, qualora i soggetti obbligati non abbiano già in itinere provveduto al ripristino delle situazioni di diritto e legittime, è possibile eliminare la relativa annotazione solo dietro presentazione, rispettivamente, del nuovo titolo abilitativo o dell'istanza di cambio cariche sociali con l'eventuale cessazione/rinomina dello stesso soggetto decaduto; negli altri casi è possibile eliminare d'ufficio la sola annotazione dalla visura ordinaria, su istanza di parte a mezzo pec, con contestuale ribaltamento nella trascrizione storica.

**Il Conservatore del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005

ALLEGATO "A"

Elenco non esaustivo di PENE ACCESSORIE con effetti da annotare nel Registro Imprese

Prog r.	Tipologia di pena accessoria	Norma	Contenuto della pena accessoria	Soggetti interessati e modalità di annotazione	Contenuto della annotazione da inserire con protocollo d'ufficio
---------	------------------------------	-------	---------------------------------	--	--

Pene accessorie connesse alla tipologia di attività esercitata

1	Interdizione da una professione o da un'arte	art.30 c.p.	<p><u>Decadenza</u>, per il periodo della interdizione, del titolo abilitativo all'esercizio di una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità (delitto)</p>	<p>Impresa Individuale, società di persone e società di capitali, consorzi: si procede alla annotazione in calce all'attività</p> <p>[si applica nel solo caso di attività il cui esercizio è subordinato a un titolo abilitativo, anche in senso ampio (autorizzazione, scia, ecc.....)] intestato al titolare di impresa individuale o alla società in persona del legale rappresentante p.t.</p> <p>Sindaci di SPA, SRL, COOP, se iscritti all'Albo dei revisori o ad altro Albo (per la professione): annotare la <u>decadenza</u> (in base al combinato disposto degli artt.2399 e 2382 c.c., anche se la comunicazione perviene dall'Ufficio dei Revisori in cui il sindaco risulta iscritto)</p> <p>Altre cariche di società di persone o di capitali: nessuna annotazione</p>	<p>Annotazione sulla attività: <u>inserire, in calce alla attività (solo se soggetta a titoli abilitativi intestati al titolare di impresa individuale o alla società o consorzio in persona del legale rappresentante p.t.) la seguente dicitura:</u> "annotazione d'ufficio della decadenza dai titoli abilitativi e autorizzatori, per l'esercizio della attività, relativi al sig per anni.... con effetto dal.....".</p> <p>Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": "Annotazione d'ufficio, ex artt.2382, 2399 c.c. e delle altre norme civilistiche che ad esso rimandano, della decadenza del sig..... dalla carica di sindaco revisore iscritto all'Albo dei con effetto dal....."</p> <p>(nulla)</p>
			Speculare alla pena accessoria ex art.30 c.p. ma conseguente a una		Annotazione sulla attività: <u>inserire, in calce alla attività</u>



2	Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte	art. 35 c.p. (contravvenzione)	<u>contravvenzione</u> , non comporta <u>decadenza</u> del titolo abilitativo, priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.	Impresa Individuale, società di persone, società di capitali, consorzi: si procede alla annotazione della sospensione dell'attività, indicando il periodo di sospensione; [si applica nel solo caso di attività il cui esercizio è subordinato a un titolo abilitativo, anche in senso ampio (autorizzazione, scia, ecc.....)] intestato al titolare di impresa individuale o alla società in persona del legale rappresentante p.t..	(solo se soggetta a titoli abilitativi intestati al titolare di <u>impresa individuale o alla società o consorzio in persona del legale rappresentante p.t.</u>) <u>la seguente dicitura:</u> "annotazione d'ufficio della <u>sospensione dell'attività per il periodo dal a l..... per privazione, da parte del sig..... della capacità di esercitare l'attività soggetta a titoli abilitativi.</u> "
Pene accessorie che prescindono dall'attività esercitata					
3	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	art.32-bis c.p. (delitto)	Priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore	Impresa Individuale: si procede ad annotare, in corrispondenza della persona, l'interdizione temporanea Cariche in SPA, SRL, COOP: si procede ad annotare la decadenza dalla carica in corrispondenza della persona (amministratore, sindaco, liquidatore, ecc....) ex artt.2382 e delle altre norme civilistiche che ad esso rimandano (artt.2475, 2519, 2488, 2399, 2409-undecies e 2409-duodecies e 2409-noviesdecies c.c.) Socio amministratore di SNC, SAS, SS: nessuna annotazione, in quanto l'unica conseguenza della pena accessoria per il socio è la sua esclusione facoltativa ad opera degli altri soci ex art.2286 c.c.	Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri" <u>inserendo la seguente dicitura:</u> "annotazione d'ufficio della <u>privazione della capacità di esercitare l'ufficio con poteri di rappresentanza di titolare dell'impresa individuale del sig..... per anni con effetto dal.....</u> ". Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": "Annotazione d'ufficio, ex art.2382 c.c. e delle altre norme civilistiche che ad esso rimandano, della <u>decadenza del sig..... dalla carica di..... con effetto dal.....</u> " (nulla)
4	Sospensione dall'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	art. 35-bis c.p. (contravvenzione)	Speculare alla pena accessoria di cui all'art. 32-bis ma conseguente a una <u>contravvenzione</u> , priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore	Impresa Individuale: si procede alla annotazione, in corrispondenza della persona, dell'effetto privativo. Cariche in SPA, SRL, COOP: annotare come nel caso dell'art.32-bis c.p. Socio amministratore di SNC, SAS, SS: nessuna annotazione, come per art.32-bis c.p.	Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": "annotazione d'ufficio della <u>privazione della capacità di esercitare l'ufficio, con poteri di rappresentanza, di titolare dell'impresa individuale del sig..... per il periodo sospensione dal..... al.....</u> ". Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": (come per art.32-bis c.p.) (nulla)



5	Interdizione legale	art.32 c.p.	Priva il condannato della capacità di agire (delitto)	<p>Impresa Individuale: si procede alla annotazione, in corrispondenza della persona, dell'effetto privativo della capacità di agire, salvo che venga nominato un tutore.</p> <p>Cariche in SPA, SRL, COOP: annotare come nel caso dell'art.32-bis c.p.</p> <p>Socio amministratore di SNC, SAS, SS: nessuna annotazione, come per art.32-bis c.p.</p>	<p>Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri", salvo che venga nominato un tutore: <u>"Annotazione d'ufficio della interdizione legale"</u> a carico del sig..... per anni..... con effetto dal.....</p> <p>Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": (come per art.32-bis c.p.) (nulla)</p>
6	Interdizione dai pubblici uffici	artt.28 e 29 c.p.	Interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (delitto)	<p>Impresa Individuale: nessuna annotazione d'ufficio in quanto non è prevista normativamente alcuna conseguenza</p> <p>Amministratori / liquidatori / sindaci di SPA, SRL, COOP: annotare come nel caso dell'art.32-bis c.p. avendo cura di specificare l'eventuale durata illimitata</p> <p>Soci amministratore di SNC, SAS, SS: nessuna annotazione, come per art.32-bis c.p.</p>	<p>(nulla)</p> <p>Annotazione sulla persona, nel campo dei "poteri": (come per art.32-bis c.p.) (nulla)</p>
7	Inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa	Artt.322, 323, 325 del D.Lgs 14/2019 (ex artt. 216, 217, 218 L.F.) (Bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito)	Inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.	<p>impresa Individuale: si procede ad annotare, in corrispondenza della persona, l'inabilitazione e l'incapacità</p> <p>Cariche in SPA, SRL, COOP: annotare come nel caso dell'art.32-bis c.p.</p> <p>Socio amministratore di SNC, SAS, SS: nessuna annotazione, come per art.32-bis c.p.</p>	<p>Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri" <u>inserendo la seguente dicitura:</u> <u>"annotazione d'ufficio della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa</u> <u>per anni.....</u> <u>con effetto dal....."</u></p> <p>Annotazione sulla persona nel campo dei "poteri": (come per art.32-bis c.p.) (nulla)</p>
8	Incapacità di contrattare con la P.A.	art.32-ter c.p.	Incapacità di contrattare con la P.A.	<p>Impresa Individuale, società di persone, società di capitali: nessuna annotazione</p>	<p>(nulla)</p>

Eventuali pene accessorie non contemplate nel presente elenco non esaustivo verranno, di volta in volta, sottoposte all'attenzione del Conservatore per le valutazioni del caso.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005